

Codice DB1906

D.D. 1 luglio 2014, n. 179

**Associazione "Soggiorno Maria Angela Ribero Luino" con sede in Ticineto (AL).
Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato.**

La Casa di Riposo "Maria Angela Ribero Luino" con sede in Ticineto, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza giuridicamente riconosciuta ai sensi della Legge n. 6972/1890, eretta in Ente Morale con D.P.G.R. in data 23/03/1988, a norma dell'art. 2 dello statuto vigente, ha lo scopo di "soccorrere gratuitamente gli anziani bisognosi di assistenza e vecchi indigenti del Comune di Ticineto, ospitandoli nella Casa....".

Con istanza avanzata il 23/12/2013, successivamente integrata in data 05/06/2014, il Presidente dell'Ente richiedeva, in esecuzione della deliberazione n. 13 adottata in data 05/05/2014, il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato, l'approvazione del nuovo testo statutario e la variazione della denominazione da "Casa di Riposo Maria Angela Ribero Luino" ad Associazione "Soggiorno Maria Angela Ribero Luino".

La proposta veniva motivata dalla natura privatistica dell'Istituzione ed altresì dalla necessita' di dotare l'Ente di uno statuto più conforme alla legislazione vigente ed alla mutata natura giuridica.

L'Ente può essere individuato quale istituzione avente struttura associativa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. a1-a2-a3 delle LL. RR. nn. 9 e10 del 1991.

Infatti:

- la costituzione dell'Ente è avvenuta, per espressa volontà del Comune di Ticineto, con l'operatività ed il concorso di Benefattori privati e soci promotori e finanziatori (lett. a1);
- all'Assemblea dei Soci sono riservate le competenze deliberative in ordine all'adozione dei fondamentali atti per la vita dell'Istituto ed inoltre i soci stessi eleggono la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo dell'Ente (lett. a2);
- l'Ente esplica la propria attività istituzionale anche sulla base di prestazioni e contribuzioni economiche dei soci (lett. a3).

Rilevato che l'Istituto continua a svolgere la propria attività statutaria presso la propria sede, si fa presente che l'Ente attualmente è strutturata per ospitare 40 anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non; al momento l'Istituto è autorizzato al funzionamento per 20 posti letto R.S.A. e 20 posti letto R.A..

In merito alla proposta, la Provincia di Alessandria e il Comune di Ticineto, invitati ad esprimere un parere, si sono favorevolmente espressi, rispettivamente con determinazione dirigenziale adottata il 18/03/2014 e con deliberazione assunta dal Consiglio in data 01/04/2014.

Constatato inoltre che lo statuto proposto è corrispondente alla normativa vigente, si ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento.

Ciò stante;

visti gli atti;

vista la D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private;

visto il D.P.R. n. 9/1972;
visto il D.P.R. n. 616/1977;
viste le leggi regionali nn. 10 e 11 del 19/03/1991;
visto il D.P.R. n. 361 del 10/02/2000;

visto il D. lgs. n. 207/2001;

vista la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

IL DIRIGENTE

visto il D. lgs. n. 165 del 30/03/2001;

visto l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;

in conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R. n.1-3615 del 31/07/2001
avente per oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di riconoscere l' idoneità all'iscrizione nel Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, dell'Associazione "Soggiorno Maria Angela Ribero Luino" con sede in Ticineto, il cui statuto, composto da 34 articoli, è allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, con il vincolo della destinazione del patrimonio, e delle relative rendite, alle attività previste dallo statuto.

Il riconoscimento della personalità giuridica è determinata dall'iscrizione nel suddetto Registro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L.R. n. 1 in data 08/01/2004, la cessione sotto qualunque forma, di beni immobili, o di diritti reali sugli stessi, dovrà essere comunicata alla Provincia di Alessandria.

Dall'iscrizione si applicano all'Ente le disposizioni del codice civile concernenti le persone giuridiche private.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'Ente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Patrizia Camandona